



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

28 luglio 2021

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 28 del mese di luglio duemilaventuno alle ore 14,30 in Torino, In modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 22 luglio 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO
- Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro
FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 10
"Chivassese"

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI OLI MINERALI”, APPROVATO CON D.C.P. N. 208-343478/2007 DEL 10/07/2007 E S.M.I..

ATTO N. DEL_CONS 43

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”*, ha demandato alle Regioni la determinazione, in conformità al proprio ordinamento, delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre funzioni agli Enti Locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59/1997, nonché a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- con la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, successivamente modificata e integrata con legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, la Regione Piemonte ha approvato disposizioni normative per l'attuazione del sopra richiamato decreto legislativo, provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali e conferendo in particolare alla Provincia, tramite l'articolo 53, comma 1, lettera c), il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazione di oli minerali, previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991 n.9, già di competenza delle Prefetture e del Ministero per le Attività Produttive;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 29-1864 del 28/12/2000 ha individuato la data di decorrenza delle funzioni trasferite, in attuazione della citata L.R. n. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. 22/12/2000 relativo ai trasferimenti, dallo Stato alle Regioni, delle risorse finanziarie e di personale e, pertanto, nel 21/02/2001;
- dopo una fase in cui alcune competenze sono ritornate allo Stato, in esito alla sentenza n. 206/2001 della Corte Costituzionale, la legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. legge Marzano), *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* dispone, al comma 2, lettera a), che *“le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente”*, salvo che, per quanto riguarda gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, il comma 56 prevede che siano attività sottoposte a regimi autorizzativi:
  - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  - b. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  - c. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
  - d. la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- a tale proposito, il successivo comma 57 stabilisce che le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo, conferendo quindi piena attuazione al citato articolo 53 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i. a decorrere dal 28 settembre 2004, data di entrata in vigore della legge;
- il decreto legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 *“Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n.239”* definisce inoltre, all'articolo 2, comma 1, lettera b), quale *“ente competente”* al rilascio delle autorizzazioni, *“la regione, la provincia autonoma o l'ente al*

quale le stesse hanno conferito le funzioni [...] concernenti le attività di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239”;

- la legge 7 luglio 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, come modificata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, nel riformare le funzioni delle Province e nell’istituire le Città metropolitane, specifica, all’articolo 1, comma 50, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge n. 131/2003;
- con la legge regionale n. 23/2015, agli articoli 5 e 8, la Regione Piemonte, in attuazione della legge n. 56/2014, ha confermato la competenza della Città Metropolitana di Torino in materia di oli minerali;
- con propria deliberazione n. 343478/2007 del 10 luglio 2007, il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali”, e lo ha successivamente modificato con propria deliberazione n. 51449/2013 e rinominato “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di oli minerali”;
- in questo quadro, pertanto, la Provincia di Torino e, dal 1/1/2015, la Città metropolitana subentrata alla Provincia medesima, hanno esercitato questa funzione trasferita dalla Regione, attualmente svolta, all’interno della Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza dei siti produttivi, dall’Ufficio “Prevenzione dei rischi nelle attività industriali” e, con riferimento alle vulture, all’interno della Direzione Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale, dall’Ufficio “Supporto giuridico-amministrativo”;

### **Considerato che:**

sono intervenute, in modo particolare negli anni 2020 e 2021, alcune modifiche normative che impattano direttamente sulle procedure disciplinate dal Regolamento, in particolare:

- la legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuove disposizioni volte a chiarire la disciplina della procedura delle autorizzazioni rilasciate ai depositi di prodotti energetici, al fine di contrastare i gravi fenomeni evasivi che investono l’IVA e l’accisa sui prodotti energetici.
- In particolare, l’articolo 1, comma 1077 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, per la voltura delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, una nuova disciplina che subordina validità ed efficacia del cambio di titolarità delle predette autorizzazioni *“alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione”*.
- Anche il successivo comma 1078, dell’art. 1 della citata legge, prevede coordinamento e collaborazione tra le diverse amministrazioni territoriali, disponendo che la revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli *“comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239”*;
- l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, ha emanato una nota indirizzata sia alle proprie strutture sia alle Città metropolitane e Province territorialmente interessate, cui è seguito un incontro tra le strutture tecniche della citata

Agenzia e della Città metropolitana di Torino, che ha portato alla condivisione di un percorso attuativo di massima che, salva l'autonomia dei rispettivi procedimenti, introduce elementi di condivisione della modulistica al fine di ottemperare alle disposizioni di legge e semplificare gli adempimenti alle imprese coinvolte;

- lo Stato ha apportato, nel tempo, alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'istituzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che reca "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che ha sostituito precedenti istituti ricompresi nel Regolamento, e alla novellata disciplina del silenzio-assenso, prevista in particolare dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- inoltre, il subentro della Città metropolitana di Torino alla Provincia di Torino, per effetto della legge 7 aprile 2014, n.56, ha comportato la ripartizione delle competenze, in precedenza attribuite al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale, ai nuovi organi istituiti a decorrere dal 1/1/2015;

### **Ritenuto pertanto necessario:**

modificare il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di oli minerali", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 343478/2007 del 10 luglio 2007 e s.m.i, tenendo conto del quadro normativo modificato dalle disposizioni citate, al fine di assicurare la coerenza con la norma vigente, per quanto riguarda la disciplina delle revoche, delle volture e delle casistiche oggetto di autorizzazione espressa, la tutela dei beni pubblici affidati, l'efficacia e l'efficienza delle procedure nonché, in alcuni casi, di disporre alcune semplificazioni procedurali;

### **Ritenuto inoltre opportuno:**

apportare ulteriori modifiche a tale Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- aggiornare la disciplina delle sospensioni e delle richieste di integrazioni dei procedimenti, eliminando dubbi interpretativi derivati dall'esperienza operativa;
- proporre un'ulteriore semplificazione del procedimento relativo alle modifiche non sostanziali oggetto di comunicazione;
- disciplinare la possibilità d'individuare casistiche nelle quali la (piccola) dimensione e caratteristica dei serbatoi o dei locali di stoccaggio consentono la semplificazione della documentazione tecnica periodica prevista, per quanto concerne le prove o dichiarazioni di tenuta;
- in coerenza con la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e con le competenze dell'Ufficio in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, disciplinare alcuni casi, relativi a nuove autorizzazioni, modifiche sostanziali in aumento o collaudi periodici, in cui richiedere la trasmissione della verifica di assoggettabilità alla direttiva Seveso o alla fattispecie individuata dall'articolo 19 della Variante "Seveso" al PTC;
- aggiornare, alla luce del quadro normativo e di considerazioni procedurali, i casi relativi alla connessione con altri procedimenti, di competenza dell'Ente ovvero di altri organi;
- confermare la disciplina del silenzio assenso per tutti i casi di modifiche sostanziali, fatta eccezione per le dismissioni complete dei depositi – per le quali occorre un particolare presidio relativo alle corrette attività di bonifica dei serbatoi e dei locali di stoccaggio, di corretto smaltimento dei rifiuti e di verifica di eventuale contaminazione dei terreni interessati - e per le

modifiche sostanziali in aumento dei depositi di categoria A, già in precedenza oggetto di autorizzazione espressa, visti anche i profili di prevenzione incendi;

- l'istituzione dell'autorizzazione espressa per i casi di nuova installazione di depositi di categoria B, considerata la necessità di assoggettare a prescrizioni omogenee tutte le imprese interessate e di accertare la coerenza con i provvedimenti di conformità antincendio di competenza dei Vigili del Fuoco e la compatibilità urbanistica di tali interventi;
- eliminare alcuni riferimenti obsoleti a funzioni non più esistenti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2a Commissione Consiliare in data 22 luglio 2021;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale e alla regolarità contabile del Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitan.

### **DELIBERA**

1. d'integrare e modificare, per le motivazioni illustrate in premessa, il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di oli minerali", approvato con propria deliberazione n. 343478/2007 del 10 luglio 2007 e s.m.i., come risulta nel dettaglio dal testo raffrontato allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di rinominare contestualmente il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di oli minerali" in "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni metropolitane in materia di oli minerali e GPL";
3. di approvare il testo coordinato di cui all'Allegato B) con le modifiche e integrazioni apportate in relazione a quanto stabilito al punto 1.

~~~~~

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Azzarà, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI OLI MINERALI”, APPROVATO CON D.C.P. N. 208-343478/2007 DEL 10/07/2007 E S.M.I..

**ATTO N. DEL CONS 43**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 14

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI OLI MINERALI</p> <p>Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.</p> <p>2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.</p>	<p>REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI METROPOLITANE IN MATERIA DI OLI MINERALI E GPL</p> <p>Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni metropolitane in materia di lavorazione, deposito e trasporto in condotta di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.</p> <p>2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.</p>
<p>Art.2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:</p> <p>a. <i>“impianto di GPL”</i>: omissis;</p> <p>b. <i>“stabilimento”</i>: omissis;</p>	<p>Art.2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:</p> <p>a. <i>“impianto di GPL”</i>: omissis;</p> <p>b. <i>“stabilimento”</i>: omissis;</p>

b.1 “*deposito*”: l’insieme delle strutture e degli impianti, all’interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;

c. “*Provincia*”: la Struttura della Provincia di Torino competente omissis;

d. “*titolare*”: la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito, l’impianto di GPL o l’oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Provincia di ogni onere e adempimento spettanti al titolare non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti ed al loro esercizio;

e. “*attività di categoria A*”: il deposito di oli minerali o l’impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all’immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all’immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e ad ogni altra attività che assuma rilevanza di interesse pubblico in ordine all’ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì “attività di categoria A” la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

f. “*attività di categoria B*”: il deposito e l’impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all’interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza di interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

g. “*infrastrutture e insediamenti strategici*”: le

b.1 “*deposito*”: l’insieme delle strutture e degli impianti, all’interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;

c. “**Città metropolitana**”: la Struttura della **Città metropolitana** di Torino competente omissis;

d. “*titolare*”: la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito o l’impianto di GPL o l’oleodotto e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla **Città metropolitana** di ogni onere e adempimento spettanti al titolare, non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti e al loro esercizio;

e. “*attività di categoria A*”: il deposito di oli minerali o l’impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all’immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all’immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e a ogni altra attività che assuma rilevanza d’interesse pubblico in ordine all’ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì “attività di categoria A” la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

f. “*attività di categoria B*”: il deposito e l’impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all’interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati, nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza d’interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

g. “*infrastrutture e insediamenti strategici*”: le

infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, a esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.

2. omissis.

infrastrutture e gli insediamenti individuati all'art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, a esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall'art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d'intesa con le Regioni interessate.

2. omissis.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

1. La Provincia svolge omissis.

2. L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, quanto esclusivamente alle attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

1. La **Città metropolitana** svolge omissis.

2. L'esercizio delle funzioni **metropolitane** in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, **relativamente alle sole** attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali

<p>risorse da riconoscere al Comune.</p> <p>3. omissis.</p> <p>4. omissis.</p> <p>5. Il Consiglio Provinciale approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, la Giunta Provinciale approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.</p> <p>6. omissis.</p> <p>7. La Provincia mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.</p>	<p>risorse da riconoscere al Comune.</p> <p>3. omissis.</p> <p>4. omissis.</p> <p>5. Il Consiglio metropolitano approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, il Sindaco metropolitano approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Città metropolitana tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.</p> <p>6. omissis.</p> <p>7. La Città metropolitana mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.</p>
---	--

<p>Art.4 - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni</p> <p>1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi ad uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali; b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc; c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali; <p>2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:</p>	<p>Art.4 - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni</p> <p>1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali; b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole, nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc; c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali; <p>2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:</p>
---	--

<p>a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di deposito maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale;</p> <p>b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati ad uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;</p> <p>3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A così individuate:</p> <p>a. la dismissione dei depositi ;</p> <p>b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.</p> <p>4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Provincia, secondo le regole descritte all'art.9:</p> <p>a. la dismissione dei depositi di categoria B;</p> <p>b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.</p> <p>c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;</p> <p>d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;</p> <p>e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale;</p>	<p>a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale;</p> <p>b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati a uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc;</p> <p>3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A o B così individuate:</p> <p>a. la dismissione dei depositi di categoria A o B;</p> <p>b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali dei depositi di categoria A.</p> <p>4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale su infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Città metropolitana, secondo le regole descritte all'art.9:</p> <p>a. la dismissione dei depositi di categoria B;</p> <p>b. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.</p> <p>c. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;</p> <p>d. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;</p> <p>e. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale.</p>
---	---

<p>Art.5 Proposizione dell'istanza</p> <p>1. Il titolare presenta alla Provincia l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente i requisiti di cui all'art.3,</p>	<p>Art.5 Proposizione dell'istanza</p> <p>1. Il titolare presenta alla Città metropolitana l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente, ove pertinente, i requisiti di</p>
--	--

<p>comma 2, del D.Lgs n.128/2006⁽¹⁾, il titolare attesta:</p> <p>di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;</p> <p>di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente;</p> <p>2. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Provincia.</p> <p>3. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e</p>	<p>cui all'art.3, comma 2, del D.Lgs n.128/2006⁽²⁾, il titolare attesta:</p> <p>di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;</p> <p>di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente;</p> <p>2. Le istanze relative a nuovi depositi, a variazioni in aumento pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata, nonché gli aggiornamenti periodici di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, contengono la verifica di assoggettabilità dello stabilimento o impianto al d.lgs.105/2015 ovvero alle categorie di cui all'articolo 19 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento.</p> <p>3. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Città metropolitana.</p> <p>4. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e in</p>
---	--

¹ ⁽¹⁾ V. nota n. (2). Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: *a)* il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; *b)* l'ubicazione delle opere e il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale s'intendono realizzare le opere stesse; *c)* la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; *d)* l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura provinciale competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

² ⁽²⁾ V. nota n. (2). Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: *a)* il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; *b)* l'ubicazione delle opere e il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale s'intendono realizzare le opere stesse; *c)* la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; *d)* l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura **metropolitana** competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

in materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.

4. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

1. La Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.

2. In particolare la Provincia acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.

3. La Provincia acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio Tecnico di Finanza indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio e limitatamente al caso dei depositi ad uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.

4. Nel caso di mancato ricevimento entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento ai sensi del primo comma delle attestazioni e delle valutazioni di cui al

materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali e ambientali presenti **nell'intorno** dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.

5. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

1. La **Città metropolitana**, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio **delle Dogane Tecnico di Finanza**, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.

2. In particolare la **Città metropolitana** acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.

3. La **Città metropolitana** acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio **delle Dogane Tecnico di Finanza** indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.

4. Nel caso di mancato ricevimento, entro sessanta giorni **dalla richiesta**, delle attestazioni e delle valutazioni di cui al comma precedente, la **Città**

comma precedente, la Provincia indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzi elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni.

6. La Provincia, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture provinciali eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.

7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

metropolitana indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzi elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni, **fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.**

6. La **Città metropolitana**, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture **metropolitane** eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.

7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art. 7 - Regole del procedimento per le attività di categoria B e silenzio assenso

1. La Provincia, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla realizzazione dell'intervento, fermo quanto previsto dall'articolo 12 in ordine all'autorizzazione all'esercizio dell'attività e fatto salvo ogni altro provvedimento di prevenzione incendi, fiscale, edilizio e sanitario il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può dare luogo alla costruzione degli impianti.

Art. 7 - Regole del procedimento per le attività di categoria B e ~~silenzio assenso~~

1. **La Città metropolitana acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.**

2. La **Città metropolitana**, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, **fatti salvi la sospensione di cui al comma 3 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 1 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.**

<p>Art.8 - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso</p> <p>1. La Provincia, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione <i>in pristino</i> delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva la sospensione di cui al comma 2. Decorso tale termine senza che la Provincia abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.</p> <p>2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Provincia autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.</p>	<p>3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.</p> <p>Art.8 - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso</p> <p>1. La Città metropolitana, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di lavorazione e deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione <i>in pristino</i> delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria A, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria B, fatta salva la sospensione di cui ai commi 2 o 3. Nel caso disciplinato dall'art. 4, comma 3, lettera b), decorso tale termine senza che la Città metropolitana abbia comunicato il diniego alla dismissione o alla riduzione il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.</p> <p>2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Città metropolitana autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.</p> <p>3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di trenta giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.</p>
--	---

<p>Art.9 - Comunicazione e dichiarazione di inizio attività</p> <p>1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati</p>	<p>Art.9 – Comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività</p> <p>1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati grafici,</p>
--	---

grafici, planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di dismissione o di variazione, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.

2. Nei casi di dismissione o di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettere a) e b), la comunicazione costituisce dichiarazione ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Provincia.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla Provincia, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.

2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori⁽³⁾ che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da

planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di **variazione in riduzione** ~~dismissione o di variazione~~, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.

2. Nei casi ~~di dismissione o~~ di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettera ~~a) e b)~~, **il titolare presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività decorsi ~~trenta giorni~~ dalla data di **presentazione della SCIA alla Città metropolitana.**

3. Nei casi di variazione di cui all'art.4, comma 4, lettere c), d), e), **la Città metropolitana procede alla presa d'atto della variazione, fatta salva un'eventuale richiesta di documentazione integrativa, nei soli casi in cui l'istanza non contenga gli elementi minimi essenziali e quelli di cui al comma 1, necessari alla presa d'atto.**

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla **Città metropolitana**, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.

2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori⁽⁴⁾ che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributtrice, che dimostra l'appartenenza

³ (?) Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

⁴ (?) Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

<p>documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice, che dimostra l'appartenenza del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.</p>	<p>del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.</p>
---	--

<p>Art.11 - Connessione con altri procedimenti</p> <p>1. Nei casi in cui il cui progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, comma 1, sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante “<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>”, il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro quindici giorni dai relativi provvedimenti.</p> <p>2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n.334, recante “<i>Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</i>” e s.m.i., il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta entro quindici giorni dal medesimo.</p> <p>3. Ove il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi la rigenerazione di oli usati, il provvedimento è rilasciato nell'ambito del procedimento previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.</p> <p>4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59, recante “<i>Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento</i>”, il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro quindici giorni dal</p>	<p>Art.11 - Connessione con altri procedimenti</p> <p>1. Nei casi in cui il cu progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, commi 1 e 2, sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante “<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>”, il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro trenta giorni dai relativi provvedimenti.</p> <p>2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, commi 1 e 2, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105, recante “<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>” e s.m.i., il procedimento di autorizzazione all'installazione è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta di fattibilità entro trenta giorni dal medesimo e, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio, subordinatamente al rilascio del parere tecnico conclusivo entro quindici giorni dal medesimo.</p> <p>3. Ove il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, comma 1, riguardi la rigenerazione di oli usati, il provvedimento è rilasciato nell'ambito del procedimento previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.</p> <p>4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al Titolo III-bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “<i>Norme in materia ambientale</i>”, l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è rilasciata entro trenta giorni dalla medesima.</p>
---	---

<p>medesimo.</p> <p>5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, comma 1, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto <i>“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.”</i>, il procedimento è concluso subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) entro quindici giorni dal medesimo.</p>	<p>5. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto <i>“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.”</i>, l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ed è rilasciata entro trenta giorni dalla medesima.</p>
--	---

<p>Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi</p> <p>1. omissis.</p> <p>2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g., il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.</p>	<p>Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi</p> <p>1. omissis.</p> <p>2. Nel caso di opere definite strategiche in base a specifiche previsioni normative vigenti, fatta salva la competenza statale sulle infrastrutture e insediamenti strategici di cui all'Art.2, comma 1, lettera g., il collaudo è condotto secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'autorizzazione.</p>
--	---

<p>Art.13 - Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi</p> <p>1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi ed altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.</p> <p>2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica ed amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio ed il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di</p>	<p>Art.13 - Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi</p> <p>1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi e altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.</p> <p>2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica e amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio e il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di</p>
---	--

congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità di aggiornamento della documentazione tecnica ed amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.

3. La Provincia può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la Provincia modifica o integra la concessione e l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari degli stabilimenti o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità di aggiornamento della documentazione tecnica e amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.

3. Il provvedimento di cui all'art.5 comma 2 del Regolamento può individuare casistiche nelle quali la dimensione e caratteristica dei serbatoi o dei locali di stoccaggio consentono la semplificazione della documentazione tecnica periodica prevista, per quanto concerne le prove o dichiarazioni di tenuta.

4. La **Città metropolitana** può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la **Città metropolitana** modifica o integra la concessione o l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari **dei depositi** o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

Art. 14 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è comunicato per iscritto su carta legale alla Provincia. La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima ex art.456 del Codice civile, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione della variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.

Art. 14 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

1. **La comunicazione di** trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto **è trasmessa** per iscritto, su carta **intestata della Società subentrante, alla Città metropolitana e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.** La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima ex art.456 del Codice civile, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione di variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione di titolarità sono subordinate, ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1077, al

3. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalati entro il termine di cui al comma primo.

4. La Provincia procede alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio Tecnico di Finanza, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Art.15 - Attività di autotutela

1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la Provincia diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.

2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Provincia provvede, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di sospensione, la Provincia dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

nulla osta ivi previsto, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge vigente.

4. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalate entro il termine di cui al comma primo.

5. La **Città metropolitana conclude il procedimento con atto espresso** entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, **fatta salva un'eventuale sospensione dello stesso per richiesta di integrazioni che si rendano necessarie**, e procede **successivamente** alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio ~~Tecnico di Finanza~~ **delle Dogane**, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art.15 - Attività di autotutela

1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la **Città metropolitana** diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.

2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, **la Città metropolitana provvede, nei casi di particolare gravità**, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di **diffida**, la **Città metropolitana** dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la Città metropolitana, in caso di sopravvenuta revoca della licenza fiscale di esercizio o del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1078, prende atto della decadenza del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e ne dispone la revoca.

Art. 16 - Attività di vigilanza e di monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di vigilanza, in capo alla Provincia ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.

2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs n.128/2006, in tema impianti GPL, la Provincia, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.

3. Ai fini del monitoraggio finanziario della funzione esercitata, la Struttura provinciale competente, in collaborazione con la diversa e competente Struttura provinciale, procede al periodico controllo annuale della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.

4. Ai fini dell'elaborazione del Programma energetico provinciale, la Provincia raccoglie, anche dai soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento, le necessarie informazioni.

Art. 16 - Attività di vigilanza e di monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di vigilanza in capo alla **Città metropolitana** ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.

2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs n.128/2006, in tema di impianti GPL, la **Città metropolitana**, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.

3. **La Struttura metropolitana competente al monitoraggio finanziario delle funzioni dell'Ente, in collaborazione con la Struttura competente nella funzione oggetto del presente Regolamento**, procede al periodico controllo ~~annuale~~ della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.

4. ~~Ai fini dell'elaborazione del Programma energetico provinciale, la Provincia raccoglie, anche dai soggetti autorizzati ai sensi del presente Regolamento, le necessarie informazioni.~~

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Provincia di Torino", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.490394/2005 del 18/04/2006, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Provincia ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Nel rispetto della normativa di cui al **Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR)** e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), **come modificato dal Decreto legislativo 101/2018**, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la **Città metropolitana** ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione e alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su internet, riviste, opuscoli o stampa.

2. La Provincia mette altresì a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

2. La **Città metropolitana** mette ~~altresì~~ a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

~~Art.18 - Disposizioni transitorie -- già in precedenza eliminato~~

Art. 19 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. Ferma la pubblicazione della deliberazione consiliare con cui viene approvato il presente Regolamento ai sensi dell'art.44 dello Statuto provinciale, al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini-utenti e i soggetti pubblici, coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia.

~~Art.18 - Disposizioni transitorie già in precedenza eliminato~~

Art. **18** - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore **nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Torino.**

2. **L'Ente provvede a pubblicizzare il presente Regolamento, approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera u) dello Statuto metropolitano, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.**

TESTO ADOTTATO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI METROPOLITANE IN MATERIA DI OLI MINERALI E GPL

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni metropolitane in materia di deposito di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"¹, nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.

2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:

- a. "*impianto di GPL*": l'impianto di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti così come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. n.128/2006;
- b. "*stabilimento*": lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali di cui all'art.1, comma 56, della Legge n.239/2004;
- b.1 "*deposito*": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;

¹In particolare, ai sensi del comma 57 citato, "le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo"; per effetto, poi, dell'art.53, comma 1, lett. c), della L.R. n.44/2000, come modificato dall'Art.19 della L.R. n.28/2008, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al "rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n.239)". La legge 7 luglio 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", come modificata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L n. 90/2014, nel riformare le funzioni delle Province e nell'istituire le Città metropolitane, ha poi specificato, all'articolo 1, comma 50, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge n. 131/2003. Con la legge regionale n. 23/2015, agli articoli 5 e 8, la Regione Piemonte, in attuazione della legge n. 56/2014, ha infine confermato la competenza della Città Metropolitana di Torino in materia di oli minerali.

c. *“Città metropolitana”*: la Struttura della Città metropolitana di Torino competente alla conduzione del procedimento e al rilascio del relativo provvedimento amministrativo;

d. *“titolare”*: la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito o l’impianto di GPL e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Città metropolitana di ogni onere e adempimento spettanti al titolare, non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti e al loro esercizio;

e. *“attività di categoria A”*: il deposito di oli minerali o l’impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all’immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all’immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e a ogni altra attività che assuma rilevanza d’interesse pubblico in ordine all’ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì *“attività di categoria A”* la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

f. *“attività di categoria B”*: il deposito e l’impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all’interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati, nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza d’interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

g. *“infrastrutture e insediamenti strategici”*: le infrastrutture e gli insediamenti individuati all’art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, a esclusione del GPL, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell’art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall’art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d’intesa con le Regioni interessate.

2. Per la nozione di *“oli minerali”* e di quant’altro non specificato al primo comma, si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

1. La Città metropolitana svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.
2. L'esercizio delle funzioni metropolitane in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, relativamente alle sole attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
3. Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
4. In particolare, le convenzioni prevedono, a carico dei Comuni, il rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione.
5. Il Consiglio metropolitano approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, il Sindaco metropolitano approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Città metropolitana tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.
6. Per la definizione di eventuali controversie, una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.
7. La Città metropolitana mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.

Art.4 - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni

1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole², nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc³;
 - c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati a uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc⁴;

² Quanto alla materia degli impianti GPL e dei depositi GPL in bombole, ai sensi dell'art.4, e dell'art.6, comma 4, D.Lgs. n.128/2006, i medesimi possono essere oggetto di autorizzazione solo se possiedono, rispettivamente, capacità non inferiore a 100mc in serbatoi fissi, e capacità di accumulo superiore a kg.1000 di prodotto.

³ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs. n.128/2006.

3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A o B così individuate:

- a. la dismissione dei depositi di categoria A o B;
- b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali dei depositi di categoria A.

4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale su infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Città metropolitana, secondo le regole descritte all'art.9:

- a. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.
- b. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- c. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
- d. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale.

Art.5 Proposizione dell'istanza

1. Il titolare presenta alla Città metropolitana l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente, ove pertinente, i requisiti di cui all'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.128/2006⁽⁵⁾, il titolare attesta:

- a. di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;
- b. di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente.

2. Le istanze relative a nuovi depositi, a variazioni in aumento pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata, nonché gli aggiornamenti periodici di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, contengono la verifica di assoggettabilità dello stabilimento o impianto al D.Lgs. n.105/2015 ovvero alle categorie di cui all'articolo 19 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento.

3. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è

⁴ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs. n.128/2006.

⁵ V. nota n.2. Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; b) l'ubicazione delle opere e il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale s'intendono realizzare le opere stesse; c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura metropolitana competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Città metropolitana.

4. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di stoccaggio di oli minerali e in materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali e ambientali presenti nell'intorno dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.

5. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

1. La Città metropolitana, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio delle Dogane, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.

2. In particolare la Città metropolitana acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.

3. La Città metropolitana acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio delle Dogane indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.

4. Nel caso di mancato ricevimento, entro sessanta giorni dalla richiesta, delle attestazioni e delle valutazioni di cui al comma precedente, la Città metropolitana indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzii elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

6. La Città metropolitana, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture metropolitane eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.

7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1

agosto 2011, n.151⁶, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art. 7 - Regole del procedimento per le attività di categoria B

1. La Città metropolitana acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La Città metropolitana, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 3 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 1 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.
3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

Art.8 - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso

1. La Città metropolitana, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria A, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria B, fatta salva la sospensione di cui ai commi 2 o 3. Nel caso disciplinato dall'art. 4, comma 3, lettera b), decorso tale termine senza che la Città metropolitana abbia comunicato il diniego alla riduzione, il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Città metropolitana autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.
3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di trenta giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

Art.9 – Comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività

1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati grafici,

⁶ Si tratta del "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122", che, alla disposizione citata, afferma: "Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa".

planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di variazione in riduzione, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.

2. Nei casi di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettera a), il titolare presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività dalla data di presentazione della SCIA alla Città metropolitana.

3. Nei casi di variazione di cui all'art.4, comma 4, lettere b), c), d), la Città metropolitana procede alla presa d'atto della variazione, fatta salva un'eventuale richiesta di documentazione integrativa, nei soli casi in cui l'istanza non contenga gli elementi minimi essenziali e quelli di cui al comma 1, necessari alla presa d'atto.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla Città metropolitana, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.

2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori⁽⁷⁾ che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributtrice, che dimostra l'appartenenza del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.

Art.11 - Connessione con altri procedimenti

1. Nei casi in cui il progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, commi 1 e 2, sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro trenta giorni dai relativi provvedimenti.

2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, commi 1 e 2, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105, recante "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" e s.m.i., il procedimento di autorizzazione all'installazione è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta di fattibilità entro trenta giorni dal medesimo e, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio, subordinatamente al rilascio del parere tecnico conclusivo entro quindici giorni dal medesimo.

3. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*", l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è rilasciata entro

⁷ Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs. n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

trenta giorni dalla medesima.

4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.*", l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ed è rilasciata entro trenta giorni dalla medesima.

5. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei lavoratori.

Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

1. L'efficacia dei provvedimenti autorizzativi, ai fini dell'esercizio dell'attività, è condizionata dall'esito positivo del collaudo dell'opera eseguito, a carico del titolare, da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente, recante l'attestazione del rispetto delle prescrizioni autorizzative, il certificato o la dichiarazione previsti dalle norme vigenti per gli aspetti di prevenzione incendi, nonché i titoli abilitativi fiscali ed edilizi.

Art.13 - Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi

1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi e altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.

2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica e amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio e il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità di aggiornamento della documentazione tecnica e amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.

3. Il provvedimento di cui all'art.5 comma 2 del Regolamento può individuare casistiche nelle quali la dimensione e caratteristica dei serbatoi o dei locali di stoccaggio consentono la semplificazione della documentazione tecnica periodica prevista, per quanto concerne le prove o dichiarazioni di tenuta.

4. La Città metropolitana può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la Città metropolitana modifica o integra la concessione o l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari dei depositi o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

Art. 14 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

1. La comunicazione di trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è trasmessa per iscritto, su carta intestata della Società subentrante, alla Città metropolitana e all'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli. La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima *ex art.456 del Codice civile*, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione di variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione di titolarità sono subordinate, ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1077, al nulla osta ivi previsto, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge vigente.

4. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalate entro il termine di cui al comma primo.

5. La Città metropolitana conclude il procedimento con atto espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, fatta salva un'eventuale sospensione dello stesso per richiesta di integrazioni che si rendano necessarie, e procede successivamente alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio delle Dogane, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art.15 - Attività di autotutela

1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la Città metropolitana diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.

2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Città metropolitana provvede, nei casi di particolare gravità, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di diffida, la Città metropolitana dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la Città metropolitana, in caso di sopravvenuta revoca della licenza fiscale di esercizio o del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1078, prende atto della decadenza del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e ne dispone la revoca.

Art. 16 - Attività di vigilanza e di monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di vigilanza in capo alla Città metropolitana ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.

2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs. n.128/2006, in tema di impianti GPL, la Città metropolitana, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.

3. La Struttura metropolitana competente al monitoraggio finanziario delle funzioni dell'Ente, in collaborazione con la Struttura competente nella funzione oggetto del presente Regolamento, procede al periodico controllo della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Città metropolitana ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione e alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su internet, riviste, opuscoli o stampa.

2. La Città metropolitana mette a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

Art. 18 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Torino.

2. L'Ente provvede a pubblicizzare il presente Regolamento, approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera u) dello Statuto metropolitano, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.